



COMUNE DI  
LA VALLE  
AGORDINA

Provincia di  
Belluno

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE  
ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER  
SIGNORA E UOMO ED ESTETISTA**

Approvato con delibera di C.C. n. 6 del 28.03.2003

## INDICE

### CAPO PRIMO

#### Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	Pag. 1
Art. 2 - Autorizzazione amministrativa all'esercizio	Pag. 1
Art. 3 - Contenuti dell'autorizzazione	Pag. 2
Art. 4 - Tipologia delle autorizzazioni	Pag. 2
Art. 5 - Attività svolte presso l'abitazione	Pag. 3
Art. 6 - Attività didattiche	Pag. 3

### CAPO SECONDO

#### Norme per il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione

Art. 7 - Domanda di autorizzazione	Pag. 4
Art. 8 - Comunicazioni relative alla richiesta di autorizzazione	Pag. 5
Art. 9 - Norme sull'autorizzazione	Pag. 5
Art.10 - Modifiche	Pag. 6
Art.11 - Sospensione dell'attività - Revoca e decadenza	Pag. 6
Art.12 - Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa	Pag. 7
Art.13 - Trasferimento della sede	Pag. 7
Art.14 - Ricorsi	Pag. 7

### CAPO TERZO

#### Norme igienico sanitarie

Art.15 - Accertamento igienico-sanitari-requisiti dei locali e del personale	Pag. 8
Art.16 - Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche	Pag. 8
Art.17 - Norme igieniche per l'esercizio dell'attività	Pag. 9
Art.18 - Controlli sanitari del personale	Pag. 9

#### **CAPO QUARTO**

##### Orari e tariffe

Art.19 - Orari	Pag. 9
Art.20 - Tariffe	Pag. 10
Art.21 - Rapporto esercizi-popolazione e distanze minime tra gli Esercizi	Pag. 10

#### **CAPO QUINTO**

##### Controlli e sanzioni

Art.22 - Controlli	Pag. 11
Art.23 - Sanzioni	Pag. 11
Art.24 - Attività abusive	Pag. 11

#### **CAPO SESTO**

##### Norme transitorie e finali

Art.25 - Conversione delle vecchie autorizzazioni	Pag. 12
Art.26 - Abrogazione norme precedenti	Pag. 12

**CAPO PRIMO**  
**Disposizioni generali**

**Articolo 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla L.R. 27 novembre 1991, n. 29 e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, Istituti di estetica medica, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.
3. Non sono soggette al presente regolamento:
  - A) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
  - B) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Articolo 2**  
**Autorizzazione amministrativa all'esercizio**

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna, o di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Funzionario preposto al servizio.
2. E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.

3. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni.

### **Articolo 3** **Contenuti dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicati.
2. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista nella stessa sede, compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo art. 25, purchè per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.
3. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7, secondo comma della Legge 1/90 (art. 4 - comma 2 - lett. f) D.lgs.31.03.1998, n. 114).
4. Nell'autorizzazione devono essere indicati:
  - la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata;
  - il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione;
  - la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
  - il nominativo del direttore dell'azienda nel caso di società non artigiana o nel caso previsto dall'art. 5 comma terzo della L. 443/85.
5. Nell'autorizzazione per l'attività di estetista devono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso ai sensi della Legge 1/90.

### **Articolo 4** **Tipologia delle autorizzazioni**

- 1 - Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 2,3 e 4 possono essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:

- A) **BARBIERE:** trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari.
- B) **PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA:** trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente:
- taglio dei capelli;
  - esecuzione di acconciature;
  - colorazione e decolorazione dei capelli;
  - applicazione di parrucche;
  - prestazioni semplici di pedicure e manicure estetica;
  - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.
- C) **ESTETISTA:** trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della L. 4 gennaio 1990, n. 1 e comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
- Tali attività e l'uso di prodotti cosmetici definiti tali dalla L. 11 ottobre 1986, n. 713, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla L.R. 27 novembre 1991, n. 29 e dalla L. 4 gennaio 1990, n. 1.

## **Articolo 5**

### **Attività svolte presso l'abitazione**

1. Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

## **Articolo 6**

### **Attività didattiche**

1. Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono sottoposte ad autorizzazione temporanea.
2. Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato alle distanze minime ma soltanto alle seguenti condizioni:
  - a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;

- b) possesso del libretto sanitario da parte dei responsabili nonché degli allievi;
  - c) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
  - d) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
  - e) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.
3. Al termine del periodo autorizzato il titolo autorizzativo deve essere riconsegnato.

## **CAPO II**

### **Norme per il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione**

#### **Articolo 7**

#### **Domanda di autorizzazione**

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività soggette al presente regolamento va presentata in carta legale all'ufficio protocollo del Comune e deve contenere le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:
  - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
  - b) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all'Albo delle Imprese artigiane;
  - c) la precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività.
  - d) il possesso di:
    - requisiti professionali di cui alla L. 1/90, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista;  
Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o alla maggioranza dei soci partecipanti nel caso di società tenuta all'iscrizione all'A.I.A. ovvero al direttore di azienda nel caso di società non artigiana;
    - requisiti professionali di cui alla L. 161/63 e successive modificazioni ed integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna  
Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o alla maggioranza dei soci partecipanti nel caso di società tenuta all'iscrizione all'A.I.A. ovvero al direttore di azienda nel caso di società non artigiana;

- agibilità dei locali e autorizzazione allo scarico dei reflui
- libretto sanitario (del titolare o dei titolari dell'autorizzazione e del direttore di azienda nel caso di società non iscrivibili all'Albo delle imprese artigiane)

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- A) La planimetria in scala 1:100 dei locali dove si intende esercitare l'attività
- B) la copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto della società aggiornati registrato all'Ufficio del Registro
- C) l'atto di proprietà, il contratto d'affitto o il preliminare di compravendita comprovanti la disponibilità dei locali
- D) la domanda in carta bollata per ottenere il parere igienico sanitario da parte dell'U.L.S.S. N. 1 corredata da una planimetria in scala 1:100 dei locali e dalla relazione tecnica degli impianti e delle attrezzature.
- E) La fotocopia del documento d'identità

### **Articolo 8**

#### **Comunicazioni relative alla richiesta di autorizzazione**

1. Il Funzionario incaricato comunica al richiedente l'esito dell'istanza a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il diniego di rilascio dell'autorizzazione viene comunicato all'interessato secondo le modalità previste dalla Legge 241/1990. Il definitivo provvedimento di diniego conterrà il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
3. Il rifiuto di accordare l'autorizzazione, motivato, deve essere comunicato al richiedente entro i termini seguenti:  
30 giorni per l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna  
90 giorni per l'attività di estetista
4. Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:  
A) Commissione provinciale per l'artigianato  
B) Camera di Commercio  
C) Dipartimento di Prevenzione dell' U.L.S.S. N. 1

### **Articolo 9**

#### **Norme sull'autorizzazione**

1. L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.



2. Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sè copia dell'autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

### **Articolo 10 Modifiche**

1. Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature, rispetto a quanto asserito inizialmente, deve essere preventivamente autorizzato nel rispetto della normativa vigente.
2. Le modifiche ai locali devono essere oggetto di concessione, autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività.
3. Per l'attività di estetista la modifica delle apparecchiature deve essere comunicata al Comune corredata dal parere favorevole dell'U.L.S.S

### **Articolo 11 Sospensione dell'attività - Revoca e decadenza**

1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese ed inferiore a tre deve essere comunicata al Comune.
2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal Funzionario competente, nei seguenti casi:
  - A) per motivi di salute;
  - B) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
  - C) per lavori di ristrutturazione dei locali
3. Il funzionario, accertata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento, previa diffida, sospende l'autorizzazione.
4. Il funzionario stesso dispone la revoca dell'autorizzazione quando vengano meno i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.
5. La decadenza dell'autorizzazione è pronunciata dal Funzionario competente:
  - qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo nel termine di 180 giorni dalla notifica della sospensione;
  - quando l'attività sia svolta in violazione delle disposizioni della L.R. n. 29/1991 e della L. n. 1/1990
  - nell'ipotesi in cui l'attività non venga svolta per un periodo superiore ai tre mesi, eccezion fatta per i casi elencati al comma 1 del presente articolo.

## **Articolo 12**

### **Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa**

1. Il titolare deve comunicare al Comune la cessazione dell'attività, entro 30 giorni dall'evento, e riconsegnare l'autorizzazione.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività semprechè sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.
3. Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato la domanda di autorizzazione nel Comune.
4. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'art. 5 - terzo comma - della L. 8 agosto 1985, n. 443, dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, dovrà essere annotato nell'autorizzazione il nominativo del personale in possesso della relativa qualificazione professionale.

## **Articolo 13**

### **Trasferimento della sede**

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al Comune osservando le norme del presente regolamento.
2. In caso di forza maggiore è consentito il trasferimento temporaneo dell'attività in altri locali dello stesso Comune, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.

## **Articolo 14**

### **Ricorsi**

1. Contro il provvedimento del Funzionario incaricato che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata A.R.

**CAPO TERZO**  
**Norme igienico-sanitarie**

**Articolo 15**  
**Accertamenti igienico-sanitari - requisiti dei locali e del personale**

1. L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'U.L.S.S. N. 1 di Belluno, il quale determina i requisiti del locale in base alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.
2. I locali comunque devono conseguire la prescritta agibilità da parte del competente ufficio comunale.

**Articolo 16**  
**Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche**

1. Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 devono essere asserite dall'ULSS ed in generale devono soddisfare i seguenti requisiti:
  - A) per i sedili provvisti di poggiacapo si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
  - B) la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata ed utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc...) devono essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità.
2. E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

**Articolo 17**  
**Norme igieniche per l'esercizio delle attività**

1. A tutti gli operatori in attività nei negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e nei gabinetti di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.
2. E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.24, n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".
3. Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.
4. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante l'impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc..) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

**Articolo 18**  
**Controlli sanitari del personale**

1. Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione dell'U.L.S.S. N. 1.
2. La visita deve essere annualmente ripetuta e l'esito viene annotato nell'apposito libretto sanitario che deve essere conservato nell'esercizio per gli opportuni controlli sanitari.
3. Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

**CAPO QUARTO**  
**Orari e tariffe**

## Articoli 19 Orari

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente comunicato al Comune in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

## Articolo 20 Tariffe

1. Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

## Articolo 21 Rapporto esercizi - popolazione e distanze minime tra gli esercizi

1. L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento e i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra almeno la distanza risultante dalla relazione numerica sotto riportata:

$$\sqrt{\frac{\text{Superficie in mq: } 570.882}{\frac{\text{n. residenti}}{\text{n. residenti per addetto}} : \frac{\text{n. addetti}}{\text{n. esercizi in attività}}}} = \text{Distanza minima}$$

2. Per superficie deve intendersi quella relativa ai centri abitati così come delimitati con la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 23/06/1993.
3. La popolazione residente è ulteriormente incrementata fino al 10% per considerare l'effetto di fluttuazione prodotto dai pendolari e in parte dal turismo
4. Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di:  
un addetto ogni 200 residenti per l'attività di barbiere;  
un addetto ogni 200 residenti per l'attività di parrucchiere per uomo e donna;  
un addetto ogni 200 residenti per l'attività di estetista
5. Sono considerati addetti, ai fini dell'applicazione del presente articolo, il titolare, i soci che prestano la loro opera qualificata, i familiari coadiuvanti, il

- personale dipendente con esclusione degli apprendisti, il personale che presta la propria opera con contratto di formazione lavoro.
6. La distanza minima deve essere misurata tra gli esercizi più vicini della stessa tipologia, prendendo come base la proiezione sul piano dei fabbricati e rilevando la distanza degli spigoli più vicini.
  7. Le distanze minime devono essere rispettate sia ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni sia ai fini dell'autorizzazione al trasferimento, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 13 del presente regolamento
  8. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazione per l'esercizio di attività all'interno di "convivenze" quando il servizio è svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse.
  9. La distanza minima per ciascun tipo di attività è determinata dal Responsabile del servizio entro il 31 gennaio di ogni anno, in base all'evoluzione demografica della popolazione residente, al numero degli addetti e degli esercizi in attività e si applica alle domande presentate dopo tale data. Alle domande presentate entro il 31 gennaio si applicano le distanze stabilite per l'anno precedente.

## **CAPO QUINTO**

### **Controlli e sanzioni**

#### **Articolo 22**

##### **Controlli**

1. Gli agenti incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

#### **Articolo 23**

##### **Sanzioni**

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 della L. 1/1990 è inflitta dall'autorità comunale competente la sanzione amministrativa da euro 516.46 a euro 2582.29, con le procedure di cui alla legge 689/1981.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 2, la sanzione amministrativa da euro 516.46 a euro 2582.29.

#### **Articolo 24**

##### **Attività abusive**

1. Il Funzionario competente ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.
2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il Funzionario competente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

## **CAPO SESTO**

### **Norme transitorie e finali**

#### **Articolo 25**

#### **Conversione delle vecchie autorizzazioni**

1. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di barbiere possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna, su richiesta presentata entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento a condizione che:
  - A) sia dimostrato con idonea documentazione l'esercizio di fatto di prestazioni di parrucchiere così come individuato dall'art. 4 - primo comma - lettera b) del presente regolamento;
  - B) sia accertata l'idoneità igienico-sanitaria dei locali, attrezzature e suppellettili ai sensi del presente regolamento.

#### **Articolo 26**

#### **Abrogazione norme precedenti**

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, estetista.